



COMMISSIONE EUROPEA

Fondi strutturali e di investimento europei

Linee guida per gli Stati membri  
sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da  
recuperare e sugli importi irrecuperabili

Revisione 2018

**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ:** *Il presente documento è stato predisposto dai servizi della Commissione. In conformità del vigente diritto dell'Unione, esso fornisce ai colleghi e agli organismi coinvolti nelle attività di sorveglianza, controllo o attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei [ad eccezione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)] una serie di orientamenti tecnici sulle modalità di interpretazione e applicazione delle norme dell'Unione in quest'ambito. L'obiettivo del presente documento è offrire i chiarimenti e le interpretazioni dei servizi della Commissione in relazione alle suddette norme, al fine di agevolare l'attuazione dei programmi e di incoraggiare le buone pratiche. Le presenti linee guida lasciano impregiudicata l'interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale, come pure le decisioni della Commissione.*

## Indice

1.	CONTESTO.....	6
1.1.	Quadro giuridico .....	6
1.2.	Scopo delle linee guida .....	6
1.3.	Differenze fondamentali rispetto al periodo 2007-2013 .....	7
2.	DISTINZIONE TRA RITIRO E RECUPERO .....	7
3.	OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI DI PREVENIRE, INDIVIDUARE E CORREGGERE LE IRREGOLARITÀ, COMPRESSE LE FRODI.....	9
3.1.	Attuazione delle rettifiche finanziarie .....	9
3.2.	Soppressione del contributo pubblico .....	11
3.3.	Importi irrecuperabili .....	11
3.4.	Indicazione delle informazioni nei conti .....	12
4.	PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI RITIRATI E RECUPERATI DURANTE IL PERIODO CONTABILE (APPENDICE 2).....	12
4.1.	Chiarimenti in merito alle colonne (A) e (B) dell'appendice 2 .....	13
4.1.1.	Colonna (A).....	13
4.1.2.	Colonna (B) .....	13
4.2.	Chiarimenti in merito alle colonne (C) e (D) dell'appendice 2 .....	13
4.2.1.	Colonna © .....	14
4.2.2.	Colonna (D).....	14
5.	PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI RECUPERATI DURANTE IL PERIODO CONTABILE A NORMA DELL'ARTICOLO 71 DELL'RDC – STABILITÀ DELLE OPERAZIONI (APPENDICE 4).....	14
6.	PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI DA RECUPERARE ALLA CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE (APPENDICE 3).....	15
6.1.	Chiarimenti in merito alla colonna (A) dell'appendice 3 .....	15
6.2.	Chiarimenti in merito alla colonna (B) dell'appendice 3.....	16
7.	PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI IRRECUPERABILI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE (APPENDICE 5).....	16
8.	INDICAZIONI PER IL COMPLETAMENTO DEI CONTI .....	17
8.1.	Generale .....	17
8.1.1.	Informazioni da presentare a livello di priorità .....	17
8.1.2.	Formato richiesto.....	17

8.1.3.	Tasso di cambio per i paesi della zona extra euro .....	17
8.1.4.	Adeguamenti non correlati alle irregolarità.....	17
8.1.5.	Importi ritirati, da recuperare e recuperati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese (appendici 2, 3 e 4) .....	18
8.1.6.	Indicazione degli importi rettificati a seguito degli audit delle operazioni dell'AA a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, dell'RDC .....	18
8.1.7.	Importi totali e pubblici.....	19
8.1.8.	Interessi .....	19
8.2.	Detrazione dai conti degli importi connessi alle domande di pagamento presentate durante il periodo contabile.....	19
8.3.	Ritiro degli importi risultati irregolari dopo la presentazione dei conti.....	20
8.4.	Recupero degli importi risultati irregolari dopo la presentazione dei conti ....	20
9.	DETERMINARE SE GLI IMPORTI NON RECUPERABILI DEBBANO ESSERE RIMBORSATI DAGLI STATI MEMBRI.....	21
10.	IMPORTI CHE LO STATO MEMBRO DECIDE DI NON RECUPERARE E CHE NON SUPERANO 250 EUR DI CONTRIBUTO DEI FONDI E DEL FEAMP.....	22
11.	SINTESI SULLE MODALITÀ DI TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ RILEVATE NEI CONTI .....	23

## ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

AA	Autorità di audit
AC	Autorità di certificazione
AG	Autorità di gestione
CTE	Regolamento europeo di cooperazione territoriale [regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013]
FEAMP	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Fondi SIE	I fondi SIE corrispondono a tutti i fondi strutturali e di investimento europei. Le presenti linee guida si applicano a tutti i fondi, ad eccezione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
IOG	Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
OI	Organismo intermedio
RD	Regolamento delegato (UE) n. 2016/568 della Commissione, del 29.1.2016, relativo alle condizioni e alle procedure da applicare per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri
RDC	Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni, come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
RdE	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
RF	Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
SGC	Sistema di gestione e controllo
TETR	Tasso di errore totale residuo (calcolato dall'autorità di audit in base

	al campione di operazioni oggetto di audit e previa detrazione delle rettifiche finanziarie individuali ed estrapolate, applicate prima della presentazione dei conti da parte dello Stato membro in relazione agli errori rilevati dall'AA)
--	--

## 1. CONTESTO

### 1.1. Quadro giuridico

Regolamento	Articoli
Regolamento (UE) n. 1303/2013, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 Regolamento recante disposizioni comuni (di seguito RDC)	Articolo 72, lettera h), sistema di gestione e controllo Articolo 122, paragrafo 2, importi irrecuperabili che devono essere rimborsati dallo Stato membro Articolo 126, lettera b), e articolo 137, paragrafo 1, conti preparati dall'AC Articoli 137-139, preparazione, presentazione e accettazione dei conti Articolo 143, paragrafo 2, rettifiche finanziarie
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014 (di seguito RdE)	Articolo 7 e allegato VII – Modello dei conti
Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, relativo alle condizioni e alle procedure da applicare per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri (di seguito RD)	

### 1.2. Scopo delle linee guida

Il presente documento intende fornire

- orientamenti su come presentare alla Commissione le informazioni in materia di ritiri, recuperi, importi da recuperare e importi irrecuperabili utilizzando i modelli riportati nelle appendici 2, 3, 4 e 5 dell'allegato VII dell'RdE (di seguito il termine "appendice" si riferisce sempre alle appendici nel modello dei conti di cui all'allegato VII dell'RdE) nel sistema di scambio elettronico SFC2014;
- chiarimenti in merito alla distinzione tra ritiro e recupero;
- orientamenti sulla procedura mediante la quale uno Stato membro può chiedere alla Commissione che un importo irrecuperabile, precedentemente incluso nei

conti certificati, non debba essere rimborsato al bilancio dell'Unione qualora ritenga di aver esaurito tutte le possibilità di recupero disponibili offerte dal quadro istituzionale e giuridico nazionale.

### 1.3. Differenze fondamentali rispetto al periodo 2007-2013

Oggetto/procedura	2014-2020	2007-2013
Certificazione che le spese sono conformi al diritto applicabile	A norma dell'articolo 126, lettera b), dell'RDC, una volta all'anno l'AC certifica nei bilanci che le spese sono conformi al diritto applicabile.	A norma dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1083/2006, l'AC certifica in ciascuna domanda di pagamento che le spese sono conformi alle norme comunitarie e nazionali.
Termine per la predisposizione di relazioni	I conti da presentare prima del 15 febbraio dell'anno N devono contenere le informazioni riguardanti gli importi ritirati, recuperati, da recuperare e gli importi non recuperabili, come previsto all'articolo 137 dell'RDC.	Le relazioni relative a importi ritirati, recuperati, da recuperare e importi non recuperabili sono preparate entro il 31 marzo dell'anno N.
Procedura da adottare per chiedere alla Commissione che un importo non recuperabile superiore a 250 EUR di contributo dei fondi e del FEAMP non debba essere rimborsato dallo Stato membro	Procedura parallela alla predisposizione dei conti di cui all'RD: qualora uno Stato membro ritenga che un importo non recuperabile, precedentemente incluso nei conti certificati, non debba essere rimborsato al bilancio dell'Unione, l'AC formula una richiesta distinta alla Commissione.	La richiesta doveva essere effettuata entro il 31 marzo dell'anno N. Non è presente alcuna soglia per gli importi non recuperabili.
Decisione di non recuperare gli importi inferiori a 250 EUR di contributo dei fondi e del FEAMP (importi minimi)	Uno Stato membro può decidere di non recuperare da un beneficiario un importo, al netto degli interessi, che non supera 250 EUR di contributo dei fondi e del FEAMP. I suddetti importi non devono essere rimborsati al bilancio dell'Unione.	I regolamenti relativi al periodo 2007-2013 non prevedevano alcuna disposizione in merito agli importi minimi inferiori a 250 EUR di contributo dei fondi e del FEAMP.

## 2. DISTINZIONE TRA RITIRO E RECUPERO

A norma dell'articolo 122 dell'RDC, gli Stati membri sono tenuti a correggere e recuperare gli importi indebitamente versati. Dispongono di due scelte:

1) il ritiro, che consiste nel ritirare le spese irregolari dal programma non appena vengano rilevate, detraendole dalla successiva domanda di pagamento intermedio, mettendo pertanto a disposizione di altre operazioni il finanziamento dell'UE;

2) il recupero, che consiste nel lasciare le spese nel programma in attesa del risultato della procedura di recupero della sovvenzione indebitamente versata dai beneficiari e nel detrarre le spese dalla successiva domanda di pagamento intermedio solo in seguito all'effettivo recupero. Tuttavia, al momento della presentazione dei conti, si dovrebbe applicare un trattamento diverso per quanto riguarda le spese del periodo contabile in corso e le spese già certificate negli esercizi precedenti (cfr. la sezione 3.1 per ulteriori dettagli al riguardo).

Inoltre, per quanto riguarda le spese dichiarate nel periodo contabile in corso, va anche osservato che [come indicato al considerando 3 del regolamento (UE) 2016/568] le detrazioni effettuate prima della presentazione di conti certificati non possono essere considerate recuperi se si riferiscono alle spese incluse in una domanda di pagamento intermedio (compresa la domanda finale) relativa a un dato periodo contabile per il quale i conti sono preparati. Tali importi devono essere indicati nei conti solo come ritiri nell'appendice 2 (se la detrazione è stata effettuata più tardi nella richiesta di pagamento finale) o riportati nell'appendice 8 (se detratti direttamente dai conti). Ciò vale anche per i casi in cui tali detrazioni sono effettuate seguendo il processo di recupero a livello nazionale.

Entrambe le possibilità (ritiro o recupero) presentano vantaggi, svantaggi e conseguenze che gli Stati membri sono invitati a tenere in considerazione. Il ritiro immediato delle spese irregolari mette immediatamente a disposizione di altre operazioni il relativo importo del finanziamento dell'UE, ma lo Stato membro si fa carico nel proprio bilancio nazionale del rischio di non recuperare dal beneficiario il finanziamento pubblico indebitamente versato. Il differimento del ritiro fino all'effettivo recupero dal beneficiario riduce il tempo per un eventuale riutilizzo del finanziamento dell'UE in altre operazioni ammissibili, ma tutela lo Stato membro dal punto di vista finanziario nel caso in cui non sia in grado di recuperare la sovvenzione dal beneficiario dopo aver esaurito tutte le possibilità di recupero offerte dal quadro istituzionale e giuridico nazionale.

I due importi cumulativi che rappresentano in un determinato periodo contabile i "ritiri" e i "recuperi" sono destinati a escludersi reciprocamente: benché dopo il ritiro lo Stato membro proceda normalmente al recupero della sovvenzione indebita o di parte della stessa dal beneficiario (compresi gli importi ritirati in una domanda di pagamento intermedio o detratti dai conti in relazione al periodo contabile in corso), tale recupero successivo non deve essere nuovamente incluso negli "importi recuperati", poiché ciò determinerebbe una sovrapposizione e un doppio conteggio degli importi indicati. Dopo l'attuazione di un ritiro, l'ulteriore recupero dell'importo irregolare dal beneficiario è di competenza nazionale.

Qualora le spese irregolari siano lasciate nel programma in attesa del risultato della procedura di recupero in relazione alle spese incluse in conti certificati precedenti, le autorità responsabili del programma prenderanno provvedimenti a norma del diritto nazionale per recuperare in maniera efficace dal beneficiario gli importi indebitamente versati. Il recupero dal beneficiario può essere ottenuto mediante (compresa l'associazione delle due possibilità):

- rimborso alle autorità responsabili del programma dell'importo indebitamente ricevuto da parte del beneficiario o
- compensazione, con la quale l'importo da recuperare è detratto da un pagamento successivo dovuto al beneficiario.



### **3. OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI DI PREVENIRE, INDIVIDUARE E CORREGGERE LE IRREGOLARITÀ, COMPRESSE LE FRODI**

Conformemente ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (SGC) di cui all'articolo 72, lettera h), e all'articolo 122, paragrafo 2, dell'RDC, gli Stati membri sono responsabili dell'adozione di misure volte alla prevenzione, al rilevamento e alla correzione di irregolarità, comprese le frodi, e al recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

Le definizioni di irregolarità fornite nell'RDC sono le seguenti:

- ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 36, per "irregolarità" si intende qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione;
- ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 38, per "irregolarità sistemica" si intende qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un SGC, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente all'RDC e alle norme specifiche di ciascun fondo.

L'articolo 126, lettera c), dell'RDC stabilisce che l'AC è incaricata di certificare una volta all'anno la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile. I conti coprono il periodo contabile compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno (tranne per il primo periodo contabile, compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2015).

#### **3.1. Attuazione delle rettifiche finanziarie**

Le rettifiche finanziarie dovrebbero essere calcolate sulla base degli importi delle spese in questione, che sono dichiarate nelle domande di pagamento intermedio alla Commissione. Il finanziamento dell'UE è ridotto sulla base del tasso di cofinanziamento pertinente per l'asse prioritario nell'ambito del quale è stata dichiarata la spesa.

Sulla base dell'approccio annuale ai conti di programma è necessario operare una distinzione tra l'attuazione di rettifiche finanziarie che incidono a) sulle spese certificate nei conti precedenti o b) sulle spese incluse in una domanda di pagamento intermedio in relazione al periodo contabile in corso. Il sistema informatico predisposto dallo Stato membro dovrà fornire una pista di controllo adeguata per operazione e periodo contabile in modo da consentire una tale distinzione.

- a) Nel primo caso (importi già certificati nei conti precedenti), le rettifiche finanziarie devono essere attuate in una domanda di pagamento intermedio in un periodo contabile successivo, ossia quello in cui è individuata l'irregolarità, ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 10, dell'RDC.

Come illustrato alla sezione 2 del presente documento, lo Stato membro ha la possibilità di attendere il completamento delle procedure di recupero prima di ritirare le spese irregolari da una domanda di pagamento intermedio alla Commissione e può considerarle importi da recuperare inclusi nei conti fino all'effettivo recupero.

b) A norma dell'articolo 126, lettera b), e dell'articolo 137, paragrafo 1, dell'RDC (che corrispondono all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), dell'RF), i conti sono preparati dall'AC per ciascun programma e fondo. Gli Stati membri dovrebbero garantire che solo le spese legittime e regolari siano certificate nei conti presentati alla Commissione. Eventuali irregolarità individuate prima della presentazione dei conti in relazione alle spese incluse in una domanda di pagamento intermedio del periodo contabile per il quale i conti sono preparati dovranno pertanto essere rimborsate al bilancio dell'Unione. Nel secondo caso (spese incluse in una domanda di pagamento intermedio del periodo contabile per il quale i conti non sono ancora presentati alla Commissione) la rettifica finanziaria viene pertanto attuata ritirando le spese in questione da una successiva domanda di pagamento intermedio per quel periodo contabile (compresa la domanda finale di pagamento intermedio) o detraendo l'importo irregolare direttamente dai conti.

A tale riguardo è importante ricordare che eventuali importi irregolari relativi al periodo contabile non possono essere registrati nei conti certificati (quindi non possono essere considerati importi da recuperare al momento della presentazione dei conti) e inoltre che non è possibile certificare la legittimità e la regolarità delle spese che sono oggetto di valutazione continua in linea con le disposizioni dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC.

Il ritiro delle spese irregolari dalla domanda di pagamento intermedio (compresa la domanda finale di pagamento intermedio) o la sua detrazione dai conti è considerato definitivo e tale spesa non dovrebbe essere reintrodotta in alcuna domanda di pagamento intermedio successiva per qualsiasi periodo contabile (ad eccezione di specifici casi relativi a decisioni di un tribunale o di altri organismi nell'ambito del sistema giudiziario di cui al punto 10). Tuttavia, per i casi di spesa in corso di valutazione della legittimità e della regolarità precedentemente inclusi in una domanda di pagamento intermedio, l'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC dà la possibilità di detrarre tali spese dai conti e successivamente di ripresentarle alla Commissione, se ritenute legittime e regolari.

La disposizione dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC riguarda solo i conti (vale a dire che la detrazione delle spese in corso di valutazione dovrebbe essere effettuata nei conti, non a livello delle domande di pagamento intermedio). Il ripristino di tali spese in una richiesta di pagamento di un periodo contabile successivo può essere effettuato solo se gli importi in corso di valutazione indicati nei conti precedenti si sono successivamente rivelati legittimi e regolari. Se le spese detratte a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC sono successivamente introdotte in una domanda di pagamento intermedio, l'AC è tenuta a rendere disponibili gli elementi di prova per giustificare pienamente il ripristino di tali spese ai fini dell'attività di audit.

Nel caso di un tasso di errore totale residuo (TETR) superiore al 2 % e al fine di consentire all'AA di emettere un parere di audit non qualificato sulla legittimità e sulla regolarità delle

spese certificate, l'AG e l'AC dovrebbero decidere di applicare un'ulteriore correzione per estrapolazione per ridurre il TETR o portarlo al di sotto del 2 %. L'AC deve altresì garantire che gli importi relativi a queste rettifiche aggiuntive per estrapolazione siano adeguatamente detratti dai conti.

Le irregolarità individuate sono confermate da relazioni finali di controllo o di audit. Quando la procedura in contraddittorio non è conclusa al momento della presentazione dei conti (progetti di relazioni di controllo o di audit), gli importi in questione possono essere considerati "oggetto di una valutazione in corso" e l'AC deve detrarli dai conti, pur conservando il diritto di dichiarare nuovamente nei successivi periodi contabili le spese che risulteranno legittime e regolari. In alternativa, al fine di ridurre il rischio residuo, l'AC può trattare tali importi come rettifiche finanziarie definitive<sup>1</sup>.

### **3.2. Soppressione del contributo pubblico**

Quando l'AC individua spese irregolari e decide di detrarre mediante ritiro o recupero dai successivi pagamenti intermedi e conti, lo Stato membro deve decidere in merito alla soppressione del contributo pubblico in applicazione dell'articolo 143 dell'RDC.

L'articolo 143, paragrafo 2, dell'RDC stabilisce che gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma. Le rettifiche vengono inserite nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa e attuata la soppressione. Al fine di apportare una rettifica proporzionale e una successiva soppressione del contributo pubblico, gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP.

A norma dell'articolo 143, paragrafo 4, dell'RDC, il contributo soppresso non può essere reimpiegato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi un'irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

### **3.3. Importi irrecuperabili**

Conformemente all'RD (in particolare l'articolo 1.1 e il considerando 3), qualora uno Stato membro ritenga che un importo indebitamente versato a un beneficiario, precedentemente incluso nei conti certificati presentati alla Commissione, non sia recuperabile e ritenga che detto importo non debba essere rimborsato al bilancio dell'Unione, l'AC può formulare una richiesta alla Commissione.

Pertanto, la richiesta alla Commissione di importi irrecuperabili può riguardare solo importi già inclusi in conti certificati precedentemente presentati alla Commissione. Di conseguenza, eventuali detrazioni effettuate prima della presentazione di conti certificati non possono essere considerate recuperi e successivamente importi irrecuperabili se si riferiscono alle spese

---

<sup>1</sup> Cfr. anche le *Linee guida sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit* (EGESIF 15\_0002) della Commissione, come aggiornate.

includere nella domanda finale di pagamento intermedio di un determinato periodo contabile per il quale i conti sono preparati.

### **3.4. Indicazione delle informazioni nei conti**

Tutte le rettifiche finanziarie attuate in una domanda di pagamento intermedio durante il periodo contabile saranno indicate nei conti inserendole nell'appendice 2 come importi ritirati o recuperati<sup>2</sup>.

Nel caso di spese già certificate in conti precedenti, lo Stato membro può decidere di attendere il completamento delle procedure di recupero e indicare quindi gli importi irregolari nell'appendice 3 dei conti, relativa agli importi da recuperare alla chiusura del periodo contabile. Sulla base del modello stabilito nell'RdE, le informazioni sono indicate in funzione del periodo contabile di dichiarazione della spesa in questione.

Per quanto riguarda le spese irregolari incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa al periodo contabile in corso, non ritirate in una domanda di pagamento intermedio, l'AC effettuerà la detrazione direttamente dai conti e la corrispondente rettifica finanziaria sarà indicata nell'appendice 8 (riconciliazione delle spese) fornendo spiegazioni in merito alle differenze nella colonna delle osservazioni. Informazioni dettagliate sulle modalità di compilazione dell'appendice 8 sono fornite nella sezione 6 delle Linee guida sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti<sup>3</sup>. Qualora l'AC operi una detrazione dell'importo irregolare direttamente dai conti e lo indichi nell'appendice 8, non sono necessari ulteriori interventi nelle successive domande di pagamento intermedio.

## **4. PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI RITIRATI E RECUPERATI DURANTE IL PERIODO CONTABILE (APPENDICE 2)**

Le informazioni a livello di priorità<sup>4</sup> relative agli importi ritirati o recuperati durante il periodo contabile devono essere presentate alla Commissione utilizzando il modello di cui all'appendice 2, come indicato nella tabella riportata di seguito:

---

<sup>2</sup> Le detrazioni attuate da uno Stato membro nell'ambito delle domande di pagamento intermedio (ossia le detrazioni effettuate prima di dichiarare gli importi accettati alla Commissione in una domanda di pagamento intermedio) sono considerate una rettifica ex-ante. Tali rettifiche non devono essere incluse nell'appendice 2, che riporta i ritiri e i recuperi delle spese incluse nelle precedenti domande di pagamento intermedio.

<sup>3</sup> EGESIF 15\_0018, come aggiornato

<sup>4</sup> A seconda della base di calcolo, il tasso di cofinanziamento a livello di asse prioritario dovrebbe essere applicato alla spesa totale o pubblica per calcolare il contributo del fondo. Al riguardo, il piano di finanziamento da considerare è quello vigente al momento della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per un determinato periodo contabile.

Priorità	RITIRI		RECUPERI	
	Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento	Spesa pubblica corrispondente	Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento	Spesa pubblica corrispondente
	(A)	(B)	(C)	(D)
Priorità [categoria di regione/tipo di intervento (IOG), ove applicabile]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

#### 4.1. Chiarimenti in merito alle colonne (A) e (B) dell'appendice 2

Le colonne "ritiri" (A) e (B) dell'appendice 2 devono essere utilizzate per gli importi ritirati, tenendo conto della distinzione tra ritiro e recupero, come illustrato alla sezione 2 precedente.

##### 4.1.1. Colonna (A)

La colonna (A) dell'appendice 2 contiene la spesa totale ammissibile ritirata durante il periodo contabile in una domanda di pagamento intermedio (compresa quella finale). **Un importo detratto a livello di AC dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio e prima della presentazione dei conti alla Commissione non deve essere indicato nell'appendice 2**, ma implica chiarimenti in merito alle differenze che devono essere inseriti nella colonna delle osservazioni dell'appendice 8 (l'appendice sulla riconciliazione delle spese)<sup>5</sup>.

##### 4.1.2. Colonna (B)

L'importo della colonna (B) dell'appendice 2 rappresenta la spesa pubblica effettiva corrispondente all'importo totale ammissibile delle spese (di cui all'articolo 2, paragrafo 15, dell'RDC). In alcuni casi (ad esempio un programma basato solo sulla spesa pubblica), l'importo totale ammissibile può derivare solo dalla spesa pubblica, nel cui caso l'importo totale ammissibile è pari alla spesa pubblica.

#### 4.2. Chiarimenti in merito alle colonne (C) e (D) dell'appendice 2

La colonna "recuperi" deve essere utilizzata per gli importi recuperati durante il periodo contabile, tenendo conto della distinzione tra ritiro e recupero, come illustrato alla sezione 2 delle presenti linee guida.

<sup>5</sup> Cfr. anche le *Linee guida sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti* della Commissione.

#### 4.2.1. Colonna (C)

La colonna (C) contiene la spesa totale ammissibile detratta a seguito dei recuperi, che corrisponde agli importi irregolari detratti e recuperati durante il periodo contabile. Si tratta di una cifra cumulativa per un determinato periodo contabile.

#### 4.2.2. Colonna (D)

La "spesa pubblica corrispondente" cui si fa riferimento è l'importo totale della spesa pubblica (cofinanziamento dell'UE e nazionale).

### 5. PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI RECUPERATI DURANTE IL PERIODO CONTABILE A NORMA DELL'ARTICOLO 71 DELL'RDC – STABILITÀ DELLE OPERAZIONI (APPENDICE 4)

Priorità	RECUPERI	
	Importo totale ammissibile delle spese (A)	Spesa pubblica corrispondente (B)
Priorità [categoria di regione/tipo di intervento (IOG), ove applicabile]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

L'articolo 71 dell'RDC riguarda il requisito della stabilità delle operazioni. In caso di mancato rispetto di tale requisito, gli importi indebitamente versati per l'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale il requisito non è stato soddisfatto. Le informazioni sugli importi relativi ai recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 devono essere presentate alla Commissione utilizzando il modello di cui all'appendice 4 e non indicate nell'appendice 2 (i recuperi nell'appendice 2 e nell'appendice 4 sono reciprocamente esclusivi). Tuttavia, i ritiri indicati nell'appendice 2 e gli importi da recuperare indicati nell'appendice 3 dovrebbero comprendere anche gli importi irregolari relativi all'articolo 71 dell'RDC (tali importi di ritiri e recuperi da effettuare non dovrebbero essere inclusi nell'appendice 4, che riporta solo i recuperi effettuati).

## 6. PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI DA RECUPERARE ALLA CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE (APPENDICE 3)

Priorità	Importo totale ammissibile delle spese (A)	Spesa pubblica corrispondente (B)
Priorità (categoria di regione/tipo di intervento (IOG) ove applicabile)	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Le informazioni a livello di priorità relative agli importi da recuperare alla chiusura del periodo contabile devono essere presentate alla Commissione utilizzando il modello di cui all'appendice 3.

Gli importi indicati come da recuperare (definiti anche "recuperi pendenti") si riferiscono agli importi certificati nei conti precedenti e per i quali sono stati emessi ordini di recupero nei confronti dei beneficiari, ma che non sono stati ancora rimborsati dai beneficiari alla chiusura del periodo contabile.

Le informazioni relative agli importi da recuperare alla chiusura del periodo contabile sono pertanto distinte dagli importi di cui all'appendice 2 (importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile) e all'appendice 4 [importi recuperati durante il periodo contabile a norma dell'articolo 71 dell'RDC (stabilità delle operazioni)] di cui sopra nonché dagli importi detratti nei conti e indicati nell'appendice 8.

Le informazioni indicate nell'appendice 3 derivano dal registro dei debitori dell'AC e indicano la situazione alla chiusura del periodo contabile. Ai fini della pista di controllo gli importi da recuperare devono essere forniti in funzione del periodo contabile.

### 6.1. Chiarimenti in merito alla colonna (A) dell'appendice 3

Nella colonna A dell'appendice 3, l'importo totale ammissibile delle spese da recuperare deve essere indicato cumulativamente. Ciò significa che anche gli importi indicati come recuperi pendenti nei precedenti periodi contabili dovrebbero essere nuovamente inclusi come recuperi pendenti (vale a dire importi da recuperare) per il periodo contabile in questione, a meno che non siano stati recuperati (in tal caso essi dovrebbero essere indicati come recuperati nell'appendice 2<sup>6</sup>) o siano irrecuperabili (in tal caso dovrebbero essere indicati come importi non recuperabili nell'appendice 5).

---

<sup>6</sup> O appendice 4 in caso di applicazione dell'articolo 71 dell'RDC.

Dopo che le autorità nazionali hanno esperito tutte le possibilità di recupero offerte dal quadro istituzionale e giuridico nazionale, i recuperi pendenti possono essere considerati irrecuperabili. Ogniqualvolta ciò si verifichi, detti importi non recuperabili non devono essere più indicati negli importi da recuperare alla chiusura del periodo contabile nell'appendice 3, ma devono essere indicati come importi irrecuperabili alla chiusura del periodo contabile (nell'appendice 5 – cfr. sezione 7 più avanti).

## 6.2. Chiarimenti in merito alla colonna (B) dell'appendice 3

La "spesa pubblica corrispondente" cui si fa riferimento nella colonna B dell'appendice 3 è l'importo corrispondente della spesa pubblica (cofinanziamento dell'UE e nazionale).

## 7. PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI IRRECUPERABILI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE (APPENDICE 5)

Priorità	IMPORTI IRRECUPERABILI		
	Importo totale ammissibile delle spese (A)	Spesa pubblica corrispondente (B)	Osservazioni (obbligatorie) (C)
Priorità [categoria di regione/tipo di intervento (IOG), ove applicabile]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="S" maxlength="1500" input="M">

La dichiarazione sugli importi irrecuperabili a livello di priorità alla chiusura del periodo contabile, **in relazione agli importi indebitamente versati ai beneficiari che sono stati certificati nei conti precedenti presentati alla Commissione**, deve essere trasmessa alla Commissione utilizzando il modello di cui all'appendice 5. Gli importi da indicare non sono cumulativi nel corso degli anni: ciò significa che gli importi irrecuperabili già indicati nei conti precedenti non dovrebbero essere inclusi nei conti per il periodo contabile in corso, dal momento che saranno stati eliminati nei conti degli anni precedenti (cfr. sezione 8 più avanti per maggiori dettagli).

Relativamente agli importi irrecuperabili di cui all'appendice 5, lo Stato membro è responsabile del rimborso dell'importo in questione al bilancio dell'Unione, a meno che non abbia chiesto alla Commissione entro il 15 febbraio, conformemente alla procedura prevista dall'RD, che venga posta a carico del bilancio dell'Unione la quota di conseguenze finanziarie di sua spettanza. La Commissione può eccezionalmente prorogare il termine al 1° marzo, su richiesta dello Stato membro interessato.

Come indicato nell'appendice 5, la sezione relativa alle "osservazioni" nell'ultima colonna è obbligatoria. Si raccomanda di inserirvi le informazioni sugli importi irrecuperabili aggregati a livello di priorità che, secondo lo Stato membro, dovrebbero essere imputati al bilancio dell'Unione. È altresì possibile includere ulteriori osservazioni a sostegno della richiesta.



Le informazioni presentate nell'appendice 5, relative agli importi irrecuperabili a livello di priorità, hanno scopo unicamente informativo e non esonerano gli Stati membri dall'obbligo di rimborsare un contributo UE irrecuperabile al bilancio dell'Unione. Per chiedere alla Commissione che gli importi irrecuperabili non debbano essere rimborsati al bilancio dell'Unione, gli Stati membri devono avviare una procedura parallela distinta le cui norme sono fissate nell'RD (cfr. sezione 8).

## **8. INDICAZIONI PER IL COMPLETAMENTO DEI CONTI**

### **8.1. Generale**

#### *8.1.1. Informazioni da presentare a livello di priorità*

Tutti gli importi relativi ai conti inseriti nelle appendici sono aggregati a livello di ciascuna priorità e, dove applicabile, categoria di regione/tipo di intervento dell'IOG.

#### *8.1.2. Formato richiesto*

Tutti gli importi sono indicati in euro, con al massimo due decimali.

#### *8.1.3. Tasso di cambio per i paesi della zona extra euro*

A norma dell'articolo 133 dell'RDC, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa positiva è stata contabilizzata dall'AC del programma interessato.

Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'AC prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

In merito ai programmi CTE, l'importo delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro deve essere convertito in euro dai beneficiari al tasso di cambio contabile mensile della Commissione nel mese in cui tali spese sono state sostenute, presentate per la verifica o rendicontate al beneficiario capofila [ulteriori dettagli sono forniti all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1299/2013].

#### *8.1.4. Adeguamenti non correlati alle irregolarità*

Gli adeguamenti non correlati alle irregolarità, come quelli effettuati per motivi tecnici o errori materiali non sono considerati come rettifiche finanziarie e di conseguenza non dovrebbero essere inclusi nelle relazioni sulle spese ritirate e recuperate, sui recuperi pendenti e sugli importi irrecuperabili. Nel sistema contabile dell'AC sarà tuttavia mantenuta una pista di controllo adeguata per finalità di verifica e riconciliazione.

Qualora tali importi errati fossero inclusi nella domanda finale di pagamento intermedio del periodo contabile per il quale i conti sono preparati, i corrispondenti adeguamenti negativi devono essere detratti dai conti e indicati nell'appendice 8 al fine di consentire la riconciliazione delle spese.

Di norma, gli adeguamenti negativi, che riducono le spese dichiarate nell'ambito della domanda finale di pagamento intermedio, possono essere effettuati nei conti. Gli adeguamenti positivi dovrebbero tuttavia essere corretti in una successiva domanda di pagamento intermedio (periodo contabile successivo) e non nei conti.

*8.1.5. Importi ritirati, da recuperare e recuperati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese (appendici 2, 3 e 4)*

I dati contabili mantenuti a livello di AC dovrebbero consentire una riconciliazione di fatto e temporale di tutti gli importi indicati nelle appendici dell'allegato VII dell'RDE.

In merito alla riconciliazione temporale, l'AC dovrebbe poter determinare il legame tra le spese irregolari e il relativo periodo contabile. Per esempio, se nel periodo contabile N+1, l'AG ritira o recupera spese certificate nei conti per il periodo contabile N, le relative spese inammissibili dovrebbero essere indicate tra gli importi rettificati in relazione al periodo contabile N nei conti per il periodo contabile N+1 (cfr. sottotabelle: "Importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti").

*8.1.6. Indicazione degli importi rettificati a seguito dell'audit delle operazioni dell'AA a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, dell'RDC*

Nel completare le appendici 2, 3, 4 e 8, l'AC è tenuta a indicare gli importi rettificati in seguito agli audit delle operazioni dell'AA a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, dell'RDC.

Per coerenza con le *Linee guida sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit* (EGESIF\_15\_0002, come modificate)<sup>7</sup> della Commissione e per disporre di una pista di controllo adeguata ai fini del calcolo del tasso di errore totale residuo da parte dell'AA, gli importi da indicare in seguito all'audit delle operazioni comprendono rettifiche individuali (in relazione alle singole operazioni oggetto di audit), rettifiche estrapolate (volte a ridurre ulteriormente il rischio individuato dall'AA al di sotto della soglia di rilevanza) ma anche rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro dopo che l'AA ha preparato il proprio campione, nel caso in cui dette rettifiche intendano ridurre i rischi individuati dal tasso di errore totale previsto dall'AA<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. la sezione IV.4 delle linee guida.

<sup>8</sup> Un esempio tipico potrebbe essere costituito dalle rettifiche apportate a seguito del lavoro supplementare svolto dall'AG per delimitare completamente un errore sistemico inizialmente rilevato dall'AA nei suoi audit delle operazioni.

### 8.1.7. *Importi totali e pubblici*

Nel completare le appendici dell'allegato VII dell'RdE, l'AC fornisce sempre gli importi totali e pubblici (anche se la base per il calcolo è la spesa pubblica, l'AC dovrebbe sempre dichiarare la spesa totale). La mancanza di dati in una colonna può determinare ritardi nell'accettazione dei conti da parte della Commissione.

### 8.1.8. *Interessi*

A norma dell'articolo 122, paragrafo 2, dell'RDC, gli Stati membri recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Gli interessi di mora sono normalmente addebitati se gli importi sono rimborsati dopo il termine fissato nell'ordine di recupero. Gli interessi di mora indicati dovrebbero essere aggiunti agli importi recuperati.

## **8.2. Detrazione dai conti degli importi connessi alle domande di pagamento presentate durante il periodo contabile**

Gli importi inclusi nella domanda finale di pagamento intermedio di un periodo contabile possono essere soggetti alla valutazione della legittimità e della regolarità delle spese, dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio e prima della trasmissione dei conti il 15 febbraio dell'anno N.

a) Se la valutazione della legittimità o della regolarità *si è conclusa* prima della trasmissione dei conti alla Commissione (15 febbraio dell'anno N), sono possibili i seguenti scenari:

- se è confermata l'ammissibilità degli importi, questi ultimi possono essere certificati nei conti;
- se (alcuni de)gli importi si rivelano inammissibili, dovrebbero essere detratti dai conti e non considerati per il calcolo del saldo. Tali detrazioni (ossia le rettifiche finanziarie definitive) saranno indicate nell'appendice 8 (riconciliazione delle spese) insieme alle spiegazioni in merito alle differenze nella colonna delle osservazioni.

b) Se la valutazione della legittimità o della regolarità *non è conclusa* (cfr. articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC) prima della trasmissione dei conti alla Commissione (15 febbraio dell'anno N), tali importi dovrebbero essere detratti dai conti e non saranno pertanto tenuti in considerazione per il calcolo del saldo. Tali detrazioni vengono indicate nell'appendice 8 (riconciliazione delle spese) fornendo spiegazioni in merito alle differenze nella colonna delle osservazioni.

Sulla base dei risultati della valutazione, sono possibili i due scenari riportati di seguito:

- gli importi identificati come ammissibili possono essere inclusi in una domanda di pagamento intermedio in un successivo periodo contabile a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC;
- se gli importi sono identificati come inammissibili, non sono necessari ulteriori interventi.

Ulteriori orientamenti al riguardo, compreso il trattamento dei casi di audit e controlli incompleti, sono forniti nelle Linee guida sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit (EGESIF\_15\_0002) della Commissione, come modificate, e nelle Linee guida sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti (EGESIF 15\_0018), come modificate.

Ai fini della riconciliazione e per disporre di una pista di controllo adeguata per il calcolo da parte dell'AA del tasso di errore totale residuo, si raccomanda che l'AC operi una distinzione, nella colonna G dell'appendice 8, tra gli importi detratti dai conti come rettifiche finanziarie [vale a dire il caso di cui alla summenzionata lettera a)] e gli importi detratti a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC [vale a dire il caso di cui alla lettera b)].

### **8.3. Ritiro degli importi risultati irregolari dopo la presentazione dei conti**

A norma dell'articolo 139, paragrafo 10, dell'RDC, gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti, a meno che la Commissione o la Corte dei conti europea non rilevi prima dello Stato membro una grave carenza nell'efficace funzionamento del SGC. In tal caso si applicheranno gli articoli 144 e 145 dell'RDC sulle rettifiche finanziarie.

La sostituzione delle spese è definita dalle disposizioni di cui all'articolo 143 dell'RDC.

Per esempio, supponendo che a marzo 2017 individui un'irregolarità dopo la presentazione dei conti entro il 15 febbraio 2017 (in relazione alle spese certificate nell'ambito del periodo contabile 1.7.2015 – 30.6.2016), lo Stato membro dovrebbe adottare le seguenti misure correttive:

1. lo Stato membro deve ritirare un importo equivalente delle spese da una successiva domanda di pagamento intermedio (per esempio a giugno 2017) e può sostituirlo con nuove spese regolari;
2. i conti corrispondenti (1.7.2016 – 30.6.2017) devono riflettere di conseguenza dette rettifiche (registrazione del ritiro dell'importo irregolare dal precedente periodo contabile nell'appendice 2 e registrazione delle spese regolari nell'appendice 1, ove pertinente).

La sezione 8.4 di seguito illustra un esempio analogo, ossia quando le opzioni di recupero sono utilizzate da uno Stato membro.

### **8.4. Recupero degli importi risultati irregolari dopo la presentazione dei conti**

*Esempio: le spese corrispondenti sono state incluse nell'appendice 1 dei conti presentati a febbraio 2017 per il periodo contabile 1.7.2015 – 30.6.2016.*

a) Se un importo precedentemente certificato nei conti presentati alla Commissione viene recuperato (per esempio a settembre 2017), tale importo dovrebbe essere detratto da una successiva domanda di pagamento (per esempio a dicembre 2017) e indicato nell'appendice 2

per il relativo periodo contabile nell'ambito del quale è avvenuto il recupero (1.7.2017 – 30.6./2018 e in riferimento ai conti da presentare entro il 15.2.2019).

b) Se l'importo deve essere ancora recuperato (per esempio al 30.6.2018), dovrebbe essere indicato nell'appendice 3 dei conti relativi al periodo contabile nell'ambito del quale il recupero risulta pendente (1.7.2017 – 30.6.2018 e in riferimento ai conti da presentare entro il 15.2.2019). Se un recupero resta pendente in più periodi contabili successivi, dovrebbe essere dichiarato in ciascuna contabilità.

c) Se l'importo, dopo aver esaurito tutte le possibilità di recupero offerte dal quadro istituzionale e giuridico nazionale [cfr. scenario b) precedente], non può essere recuperato ed è considerato irrecuperabile (per esempio a marzo 2018), dovrebbe essere dichiarato nell'appendice 5 in relazione al periodo contabile nell'ambito del quale è stata stabilita l'impossibilità di un recupero (1.7.2017 – 30.6.2018 e in riferimento ai conti da presentare entro il 15.2.2019). Dall'esito della valutazione da parte della Commissione sugli importi irrecuperabili può risultare che:

- l'importo irrecuperabile non è rimborsato al bilancio dell'Unione, poiché la Commissione ha concluso che non sussiste alcuna colpa o negligenza dello Stato membro (cfr. le condizioni e le procedure da applicare per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri nella sezione 9 riportata di seguito);

- se è imputato al bilancio dello Stato membro, l'importo irrecuperabile dovrebbe essere ritirato dalla successiva domanda di pagamento intermedio presentata dallo Stato membro (per esempio a dicembre 2018) e indicato nell'appendice 2 (ritiri) dei conti corrispondenti (conti per il periodo 1.7.2018 – 30.6.2019 e in riferimento ai conti da presentare entro il 15.2.2020).

Gli interessi di mora potrebbero essere addebitati dallo Stato membro quando il recupero è attuato dopo il termine fissato nell'ordine di recupero. Detti interessi maturati dovrebbero essere aggiunti all'importo detratto dalle spese dichiarate alla Commissione.

## **9. DETERMINARE SE GLI IMPORTI NON RECUPERABILI DEBBANO ESSERE RIMBORSATI DAGLI STATI MEMBRI**

L'RD fissa le condizioni e le procedure da applicare per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri: qualora uno Stato membro ritenga che un importo indebitamente versato a un beneficiario, precedentemente incluso nei conti certificati presentati alla Commissione, non sia recuperabile e ritenga che detto importo non debba essere rimborsato al bilancio dell'Unione, l'AC formula una richiesta alla Commissione. Le richieste possono essere applicate solo agli importi precedentemente certificati nei conti presentati alla Commissione.

L'AC deve presentare nell'SFC 2014 la richiesta a livello di ciascuna operazione e ciascun periodo contabile, nel formato indicato nell'allegato del suddetto RD, entro il 15 febbraio (vale a dire entro lo stesso termine indicato per la presentazione dei conti).

Al ricevimento di tale richiesta nell'SFC, i servizi della Commissione esaminano ciascun caso riportato nella tabella, tenendo conto anche di eventuali circostanze specifiche e del quadro

istituzionale e giuridico dello Stato membro. L'RD contiene un elenco di elementi che indicano la colpa o la negligenza dello Stato membro. L'elenco in questione è puramente indicativo e non esaustivo. L'RD indica che si può tenere conto di altri elementi non elencati se essi indicano colpa o negligenza.

In seguito a tale valutazione, entro il 31 maggio dell'anno in cui sono presentati i conti, la Commissione:

- a) chiederà per iscritto allo Stato membro di presentare ulteriori informazioni sulle misure amministrative e giuridiche adottate per recuperare eventuali contributi dell'Unione indebitamente versati ai beneficiari, oppure
- b) informerà per iscritto lo Stato membro in merito all'intenzione di continuare la procedura di recupero.

Nel caso in cui la Commissione non agisca nell'uno o nell'altro senso entro il 31 maggio, il contributo dell'Unione non deve essere rimborsato dallo Stato membro.

Il termine del 31 maggio non si applica a irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode.

Lo Stato membro risponde entro tre mesi alla richiesta di informazioni della Commissione ma, nel caso in cui non presenti ulteriori informazioni come richiesto, la Commissione continua la sua valutazione sulla base delle informazioni disponibili.

Entro tre mesi dalla ricezione della risposta dello Stato membro o in assenza di una risposta entro il termine, la Commissione comunica allo Stato membro se il contributo dell'Unione debba o no essere rimborsato dallo Stato membro, esponendo le motivazioni della sua conclusione e chiedendo allo Stato membro di presentare le sue osservazioni entro due mesi.

Entro sei mesi dal termine per la presentazione delle osservazioni da parte dello Stato membro, la Commissione conclude la sua valutazione e, nel caso in cui confermi la conclusione secondo la quale il contributo dell'Unione deve essere rimborsato dallo Stato membro, adotta una decisione.

Ai fini del calcolo del contributo dell'Unione che lo Stato membro deve rimborsare, si applica il tasso di cofinanziamento a livello di ciascuna priorità, come previsto nel piano di finanziamento in vigore al momento della richiesta. Se è imputato al bilancio dello Stato membro, l'importo irrecuperabile dovrebbe essere ritirato dalla successiva domanda di pagamento presentata dallo Stato membro.

#### **10. IMPORTI CHE LO STATO MEMBRO DECIDE DI NON RECUPERARE E CHE NON SUPERANO 250 EUR DI CONTRIBUTO DEI FONDI E DEL FEAMP**

In merito agli importi inferiori a 250 EUR (o altri importi se lo Stato membro applica una soglia inferiore) di contributo dei fondi e del FEAMP che uno Stato membro può decidere di non recuperare, non è necessario comunicare alcuna informazione alla Commissione a norma dell'RD.

La soglia di 250 EUR deve essere calcolata per operazione (sulla base della definizione di cui all'articolo 2 dell'RDC) e periodo contabile.

Ne consegue che, conformemente all'RD, la Commissione non effettuerà alcuna valutazione di possibile colpa o negligenza dello Stato membro in merito agli importi inferiori a 250 EUR di contributo dei fondi e del FEAMP.

Gli importi inferiori a 250 EUR di contributo dei fondi e del FEAMP non devono essere rimborsati al bilancio dell'Unione (quindi non è necessario che siano detratti dagli importi certificati).

In merito ai programmi CTE, spetta agli Stati membri e ai paesi terzi partecipanti al programma decidere che né il beneficiario capofila né l'AG del programma sono obbligati a recuperare un importo indebitamente versato che non supera, al netto degli interessi, 250 EUR, di contributo dei fondi e del FEAMP.

## **11. SINTESI SULLE MODALITÀ DI TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ RILEVATE NEI CONTI**

Sintetizzando le informazioni contenute nelle sezioni precedenti, gli importi irregolari e potenzialmente irregolari rilevati dovrebbero essere trattati secondo quanto riportato di seguito.

**Irregolarità accertate** (ad esempio le irregolarità accertate dalle autorità competenti, comprese quelle indicate nelle relazioni finali di controllo o di audit):

1. le irregolarità relative alle spese certificate in un determinato periodo contabile e rilevate prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio dovrebbero essere trattate come 1) ritiri, e dovrebbero pertanto ridurre le spese dichiarate nella domanda finale di pagamento intermedio e quindi essere riportate nell'appendice 2 dei conti, oppure 2) dovrebbero essere detratte direttamente dai conti (che compaiono nell'appendice 1) e indicate nell'appendice 8;
2. le irregolarità relative alle spese certificate in un determinato periodo contabile, rilevate dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio ma prima della presentazione dei conti, dovrebbero essere detratte dai conti (ovvero, riduzione delle spese riportate nell'appendice 1) e illustrate nell'appendice 8. Non sono necessari ulteriori interventi né nell'appendice 2 né nelle domande di pagamento intermedio del successivo periodo contabile;
3. le irregolarità rilevate dopo la presentazione dei conti possono essere trattate come ritiri o importi recuperati, attuati in una domanda di pagamento intermedio successiva, e dovrebbero essere riportate nell'appendice 2 per il periodo contabile in cui gli importi sono detratti.

Tutte le rettifiche di cui sopra sono considerate definitive. Pertanto, le spese detratte non possono essere reintrodotte in nessuna domanda di pagamento successiva alla Commissione (né per il periodo contabile in corso né per i periodi contabili successivi). Eccezionalmente, dopo una decisione di un tribunale (o di un altro organismo che fa parte del sistema

giudiziario) che contesta nel merito l'applicazione della rettifica finanziaria e tiene conto dell'impatto sulla legittimità e sulla regolarità della spesa in questione, le autorità nazionali possono decidere di reintrodurre nella successiva domanda di pagamento la spesa precedentemente detratta e riportata come rettifica finanziaria<sup>9</sup>.

**Importi oggetto di una valutazione in corso** (ossia spese potenzialmente irregolari in un dato periodo contabile, per le quali la valutazione di legittimità e regolarità non è stata ancora completata):

Dato che le disposizioni:

- di cui all'articolo 126, lettera c), dell'RDC richiedono di certificare una volta all'anno nei conti, tra le altre cose, che le spese in essi iscritte siano conformi al diritto applicabile e
- di cui all'articolo 137, paragrafo 2 dell'RDC, che fa riferimento alle spese escluse a causa di una valutazione in corso della loro legittimità e regolarità, riguardano i conti,

il trattamento di potenziali irregolarità, in quanto importi in corso di valutazione, è applicabile solo a livello di conti (e non a livello di domande di pagamento intermedio).

Pertanto, in caso di potenziale irregolarità relativa alle spese in un determinato periodo contabile, lo Stato membro ha la possibilità di a) ritirare le relative spese dalla richiesta di pagamento intermedio (questa detrazione è definitiva), o b) mantenere queste spese nella richiesta di pagamento intermedio fino alla contabilizzazione e detrarre quindi come valutazione in corso in conformità all'art. 137, paragrafo 2, dell'RDC.

---

<sup>9</sup> Esempio: una decisione del giudice nazionale che interpreta una norma nazionale di ammissibilità, laddove tale interpretazione differisca dall'interpretazione da parte dell'AG/AC/AA e successivamente determini la modifica della conclusione relativa all'ammissibilità della spesa in questione.